

- c) fr. 1.25 nelle camere, residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d) fr. 0.95 nei campeggi, negli ostelli della gioventù e per i «motorhomes»;
e) fr. 0.20 per le capanne, gli alloggi collettivi e gli alloggi turistici simili.

Art. 4 Le aliquote per i beneficiari di sussidi cantonali, di cui all'art. 19 cpv. 3 Ltur, sono comprese fra fr. 300.– e fr. 3000.–.

Art. 5 Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all'art. 20 cpv. 3 Ltur, sono le seguenti:

- a) fr. 0.15 per pernottamento negli alloggi turistici, di cui agli art. 1 e 3 lett. a), b), c) del presente decreto e negli appartamenti e case di vacanza sottoposti all'importo annuale fisso e obbligatorio;
b) fr. 0.075 negli alloggi turistici, di cui agli art. 1 e 3 lett. d), e) del presente decreto.

Art. 6 ¹Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

²Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 19 febbraio 2002.

Bellinzona, 14 dicembre 2010

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento d'applicazione della legge sul turismo del 4 luglio 2000; modifica

(del 14 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste le modifiche della legge sul turismo del 30 novembre 1998, adottate il 20 ottobre 2010 ed in vigore dal 1° gennaio 2011;

decreta:

I.

Il regolamento d'applicazione della legge sul turismo del 4 luglio 2000 è modificato come segue:

Obblighi per gli ETL
(Ltur art. 5 lett f,
art. 11 lett. b)

Art. 10 Gli ETL sono tenuti a riversare mensilmente all'ETT la tassa di promozione incassata.

II.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Bellinzona, 14 dicembre 2010

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento di applicazione della Legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE); modifica

(del 14 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.

Il Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) del 9 dicembre 1992 è modificato come segue:

Art. 40 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³Per il computo della superficie utile lorda, edificabile e edificata, lo spessore dei muri perimetrali con isolamento termico dei nuovi edifici è considerato nella misura di 35 centimetri al massimo.

⁴Il bonus sulla superficie utile lorda ai sensi dell'art. 40a cpv. 3 della legge, è concesso soltanto per la realizzazione di nuovi edifici certificati almeno con la classe AB secondo la Certificazione energetica cantonale degli edifici (CECE) ai sensi dell'art. 36 del Regolamento sull'utilizzazione dell'energia o che hanno ottenuto un certificato provvisorio Minergie-P. Nell'ambito della ristrutturazione di edifici esistenti è sufficiente una certificazione CECE di classe BB oppure un certificato provvisorio Minergie. In ogni caso, la certificazione CECE o il certificato provvisorio Minergie devono essere prodotti assieme alla domanda di costruzione.

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 2011.

Bellinzona, 14 dicembre 2010

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento concernente la designazione dell'autorità amministrativa competente per l'esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni

(del 14 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 4-8 della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni,

decreta:

Art. 1 L'autorità amministrativa competente per l'esazione della multa ai sensi della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni è il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio esazione e condoni.

Art. 2 Essa può, in particolare:

- ordinare il pagamento rateale della multa e prorogare i termini;
- farsi assistere dagli agenti della gendarmeria cantonale;
- chiedere al municipio il rilascio di un certificato sulla situazione economica del contravventore.

Art. 3 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Bellinzona, 14 dicembre 2010

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**